



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI

C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9261611 - 9261628 (Fax)

ORDINANZA

N. 35 DEL 10/07/2026

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente per l'autorizzazione all'interramento in loco di un capo ovino deceduto presso l'allevamento sito in via IV Novembre in Mathi -TO-, ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009.

IL SINDACO

Richiamata la segnalazione pervenuta in data 10 luglio 2026 da parte del Dott.ssa Chiara Musella per conto del titolare dell'allevamento ovino sig. Andrea Savant Aira, sito nella via IV Novembre in Mathi-TO-, identificato con codice aziendale 146 50 043, relativa al decesso di n. 1 capo ovino contrassegnato con codice IT001000127631;

Richiamata la nota dell'Azienda Sanitaria Locale (ASLTO4) – Servizio Veterinario, prot. n. 4925 del 10/07/2026, con la quale si attesta che:

- Il sito aziendale si trova in una zona considerata "remota" o geograficamente isolata, rendendo oggettivamente difficoltoso e antieconomico il raggiungimento da parte dei servizi ordinari di raccolta.
- Vi è il parere favorevole all'interramento in loco del cadavere, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera b), che consente la deroga per lo smaltimento mediante sotterramento dei sottoprodotti di origine animale provenienti da zone remote;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

Richiamato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in materia di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza allo smaltimento della carcassa per evitare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste e la proliferazione di vettori di malattie;

Accertata la sussistenza dei requisiti di contingibilità e urgenza, determinati dal rischio per l'igiene e la salute pubblica derivante dalla permanenza della carcassa in azienda;

ORDINA

Al Sig. Andrea Savant Aira, nato a Ciriè -TO- il 11/07/1999, in qualità di titolare dell'allevamento codice 146 50 043 , di procedere all'interramento in loco della carcassa del capo ovino sopra identificato, sotto la stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **Localizzazione:** L'interramento deve avvenire all'interno dei terreni pertinenza dell'azienda, in un sito idoneo che si trovi a una distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri da corsi d'acqua, canali, fossi di scolo, pozzi di acqua potabile e abitazioni.
2. **Profondità:** Lo scavo deve essere effettuato a una profondità tale da garantire che la carcassa sia ricoperta da uno strato di terreno compatto di almeno 1 metro di spessore, al fine di impedire l'accesso ad animali selvatici o randagi.
3. **Trattamento:** Prima della copertura del terreno, la carcassa deve essere cosparsa con idoneo disinfettante (es. calce viva).
4. **Tutela delle falde:** Il fondo della fossa non deve raggiungere il livello della falda acquifera superficiale.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mathi e viene trasmessa:
Al Sig. Prefetto di Torino, alla Stazione locale dei Carabinieri, all'Azienda Sanitaria Locale (ASLTO4) – Servizio Veterinario.

IL SINDACO

ROCCHIETTI  Vittorio

